STITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO · S.



Roma, -8 AGO. 1996

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII^

n. 488 904 Protocollo

Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI Agli UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO LORO SEDI

OGGETTO: regolamento recante modifiche al D.P.R. 581 del 1995 per l'attuazione del registro delle imprese.

e, p. c.

CIRCOLARE N 3388/C

Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato della Cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca

90100 PALERMO

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Presidenza della Segreteria generale-Servizio di Vigilanza sugli enti-Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

Alla REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE Ufficio Vigilanza Camere di commercio 38100 TRENTO

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato industria e commercio 09100 CAGLIARI

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - Assessorato dell'industria del commercio dell'artigianato e dei trasporti

11100 AUSTA All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA P. zza Sallustio, 21

00187 ROMA

Alla INFOCAMERE s.c.p.a. SEDE di ROMA

SEDE di PADOVA Si informano codeste Camere di commercio che il Consiglio dei Ministri con deliberazione adottata nella riunione del 2 agosto 1996 ha approvato uno schema di regolamento che modifica le disposizioni transitorie contenute nel D.P.R. n. 581 del 1995 di attuazione del Registro delle imprese.

La possibilita' e l'opportunita' dell'introduzione di alcune modifiche di natura semplificativa alle disposizioni transitorie del citato D.P.R. n. 581 del 1995 sono emerse in occasione della messa a punto delle procedure per l'esecuzione delle disposizioni inerenti la prima iscrizione nelle sezioni speciali delle imprese individuali gia' iscritte nel registro delle ditte.

Tali semplificazioni comportano notevoli vantaggi per le imprese interessate, alla maggior parte delle quali le nuove procedure evitano l'onere della presentazione di una apposita domanda di iscrizione.

Infatti in analogia a quanto era stato gia' previsto per le societa', le stesse prevedono una iscrizione di diritto delle imprese individuali ricadenti nella nozione del piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 del codice civile, gia' iscritte nel registro delle ditte, sulla base dei dati risultanti da detto registro.

Tale ipotesi era stata gia' valutata nel corso dei lavori preparatori per la stesura del regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993, ma fu abbandonata essendosi ritenuto in quel momento storico di privilegiare l'aspetto formale della questione rispetto quello pratico attualmente messo in evidenza.

Cio' in relazione alla circostanza che - al contrario di quanto riscontrato per le societa' gia' iscritte nel registro delle societa' tenuto dalle Cancellerie dei Tribunali, per le quali l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta una mera formalita' esistendo tra i due registri una sicura continuita' - per le ditte individuali l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta una sostanziale novita' che si ritenne non potesse non richiedere una specifica manifestazione di volonta' così come del resto previsto in via generale dallo stesso codice civile.

Orbene, fermo restando l'aspetto pratico di sicuro rilievo gia' evidenziato, l'ulteriore riflessione ha condotto a concludere che il vincolo di cui sopra (la formalizzazione di una esplicita domanda di iscrizione) puo' in effetti ritenersi limitato agli imprenditori destinati all'iscrizione nella parte ordinaria del registro delle imprese, per i quali l'iscrizione comporta rilevanti effetti in termini di pubblicita' legale, e non necessariamente a quelli destinati, invece, a norma del comma 4 dell'articolo 8 della legge, all'iscrizione nella sezione dei piccoli imprenditori.

Infatti, all'iscrizione in tale sezione (come a quella nelle

altre tre sezioni speciali) la stessa legge assegna "... una funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ..." (comma 5, dell'art. 8); cioe' la medesima funzione attualmente svolta dall'iscrizione nel registro delle ditte.

Sicche' un ribaltamento delle posizioni delle ditte individuali di modesta dimensione gia' iscritte nel registro delle ditte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori non viene ad alterare in alcun modo la valenza giuridica e gli effetti pratici della relativa iscrizione.

Inoltre tale procedura, nei confronti del cui esito l'impresa puo' sempre attivarsi tramite la presentazione di una formale domanda, assume senz'altro la connotazione della procedura agevolativa e semplificativa esplicitamente prevista dalla letta c) del comma 8 dell'articolo 8 della legge per la istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro.

L'obbligo di presentare apposita domanda di iscrizione e' invece mantenuto per le imprese individuali gia' iscritte nel registro delle ditte che non ricadono nella nozione di piccolo imprenditore.

Tali imprese infatti debbono necessariamente transitare nella parte ordinaria del registro delle imprese. La presentazione della domanda, a parte le considerazioni di carattere giuridico svolte piu' sopra, non puo' essere evitata anche perche' nel registro delle ditte non esistono dati e notizie idonee a valutare se l'impresa ricada nella nozione del piccolo imprenditore, o meno.

Nello schema di decreto e' previsto che la domanda di iscrizione da parte di queste ultime imprese venga presentata, sulla base di un apposito modello semplificato da approvare con decreto del Ministro dell'industria, entro il termine del 15 novembre 1996. Cio' al fine di consentire l'iscrizione di tali imprenditori nel registro delle imprese (parte ordinaria) entro la data del 27 gennaio 1997, a partire dalla quale, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993, il sistema di pubblicita' introdotto dalla nuova disciplina sul registro delle imprese deve trovare piena applicazione.

Tale procedura semplificata comporta, inoltre, la realizzazione di rilevanti economie, sia finanziarie che di struttura, da parte di codeste Camere, favorendone l'impegno al migliore esito della completa realizzazione, in ogni provincia e nei termini previsti, del registro delle imprese.

Materialmente, secondo quanto previsto dal decreto in argomento, si potra' provvedere ad un "ribaltamento" nella sezione del piccolo imprenditore di tutte le posizioni delle imprese individuali gia' iscritte al registro delle ditte e si disporra', a seguito della presentazione dell'apposita' domanda semplificata (in corso di

definizione), l'iscrizione nella parte ordinaria del registro delle imprese degli imprenditori privi dei requisiti per rimanere in detta sezione. Nel caso di accertata omissione e' prevista l'iscrizione d'ufficio e l'applicazione delle sanzioni di legge.

Nulla e' stato invece mutato (salvo che per la "tempistica") riguardo le procedure gia' previste per l'iscrizione nelle relative sezioni delle imprese agricole e delle societa' semplici, in merito alle quali codeste camere non dispongono di sufficienti notizie per poter procedere d'ufficio.

Per tali imprese e societa' viene, infatti, previsto soltanto un riallinamento dei termini per la presentazione delle domande rispetto quelli gia' previsti dall'art. 28 del d.p.r. n. 581 del 1995.

Cio' tenuto conto che detti termini, per quanto riguarda le imprese, sono venuti a coincidere, stante la formula utilizzata nella redazione del testo di detto articolo ("entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento") con il fulcro del periodo estivo (il 19 agosto) e, per quanto riguarda le societa' semplici, sono risultati assolutamente incongrui in ragione della situazione peculiare che contraddistingue molte di tali societa' (in prevalenza agricole) che in molti casi risultano prive di atti costitutivi scritti e comunque non in grado di reperire in termini brevi le notizie e i dati loro richiesti per l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese di loro competenza.

Col nuovo decreto si e' colta altresì l'occasione, da un lato, per colmare una lacuna dell'attuale regolamento relativamente alle comunioni tacite familiari disciplinate dall'art. 230-bis, ultimo comma del codice civile, per i cui partecipanti effettivamente esercenti l'attivita' viene esplicitamente previsto l'obbligo di iscrizione nelle sezioni del registro delle imprese quali imprenditori individuali (salvo che i soggetti partecipanti alla comunione stessa non dichiarino nelle dovute forme l'esistenza di un diverso rapporto) e, dall'altro, per disciplinare il caso delle societa' semplici esercenti attivita' agricola i cui soci risultino in via autonoma in possesso della qualifica di coltivatori diretti, per le quali e' prevista una iscrizione che consenta il rilascio a favore dei singoli soci dotati della qualifica di coltivatore diretto di specifica certificazione attestante tale qualifica.

Circa la tempistica, premesso che la stessa tende ad assicurare la completa attuazione del registro delle imprese entro il termine (26 gennaio 1997) del regime transitorio previsto dall'art. 8, comma 7 della legge n. 580/93, si fa presente quanto segue:

a) gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte secondo le norme vigenti devono essere iscritti a decorrere dal 1º settembre 1996 , a cura dell'ufficio del registro delle imprese,

nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996, gli imprenditori privi dei requisiti per la permanenza in detta sezione debbono richiedere l'iscrizione a norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 581 del 1995, utilizzando l'apposito modello semplificato in corso di definizione.

L'ufficio del registro delle imprese dovra' provvedere all'iscrizione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, procedendo, in caso di accertata omissione all'iscrizione di ufficio, applicando le relative sanzioni.

b) Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, devono richiedere l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.

Per agevolare tale adempimento codeste Camere dovranno inviare a tutti gli interessati una apposita comunicazione recante gli estremi anagrafici risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonche' le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione dovra' essere autenticata. La mancata ricezione da parte degli interessati entro il 30 settembre 1996 della predetta comunicazione non esime gli stessi dall'obbligo di iscrizione.

L'ufficio del registro delle imprese dovra' provvedere alle relative iscrizioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora entro il 30 ottobre 1996 la domanda non fosse pervenuta, sara' compito del conservatore provvedere all'iscrizione d'ufficio nelle sezioni speciali interessate, sulla base degli elementi posseduti ed acquisendo ove necessario ulteriori informazioni dagli archivi di altre pubbliche amministrazioni ed applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

c) Una specifica nuova norma transitoria e' stata introdotta anche per l'iscrizione degli enti pubblicidi cui all'art. 2201 del codice civile gia' esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, prevedendo che gli stessi debbano richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.

In relazione a quanto precede, stante la brevita' dei termini previsti e la numerosita' delle imprese coinvolte, lo scrivente, nel fare riserva di fornire tempestiva notizia del definitivo perfezionamento della procedurea di emanazione del decreto in argomento, invita codeste camere ad adoperarsi, anche per il tramite delle Organizzazioni di categoria interessate e di comunicati sulla stampa locale, per la massima diffusione del contenuto delle nuove disposizioni al fine di agevolare oltreche' il proprio operato anche quello di tutti gli imprenditori interessati.

IL DIRETTORE GENERALE